



# COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

(Provincia di Pescara)

Prot. N°.

li, 28 luglio 2014

COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO  
Prot.n. 5054 del 28-07-2014  
Sezione: PARTENZA

## UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI



IL SEGRETARIO COMUNALE

**OGGETTO:** Revoca delle sanzioni disciplinari comminate alla Rag. Rosalia Dell'Isola con note Prot. nn. 4845 e 4846 del 1° agosto 2011, n. 5901 del 29 settembre 2011 e n. 6043 del 5 ottobre 2011, con conseguente ripristino di tutti gli effetti economici e normativi del contratto collettivo di lavoro Comparto Regioni – Autonomie Locali a seguito di atti transattivi sottoscritti davanti al Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro.

**PREMESSO** che sono stati pendenti dinanzi al Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro – i seguenti procedimenti giudiziari instaurati contro il Comune di Bussi dalla dipendente Rag. Rosalia Dell'Isola per i titoli e le domande appresso specificati:

A) causa promossa con ricorso del 23 settembre 2011 (N.R.G. 2636/2011 – Giudice Dott.ssa Marganella) con cui si chiede al giudice di:

*“1) accertare e dichiarare la nullità e/o disporre l’annullamento della nota prot. n. 4846 del 1° agosto 2011, con la quale il Sindaco del Comune di Bussi sul Tirino ha irrogato alla Signora Rosalia Dell’isola la sanzione disciplinare di giorni otto di sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione;*

*2) per l’effetto, ordinare al Comune di Bussi sul Tirino di corrispondere la retribuzione dovuta alla Signora Dell’isola per gli otto giorni lavorativi durante i quali è stata ingiustamente sospesa;*

*3) accertare e dichiarare che il Comune di Bussi sul Tirino ha violato le disposizioni previste dal codice sulla privacy (dal Dlgs. 196/2003) a discapito della Signora Dell’Isola; per l’effetto condannare il Comune di Bussi al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla Signora Rosalia Dell’isola, da quantificarsi in via equitativa o nella misura che sarà determinata dal c.t.u. nominato in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dai 4 agosto 2011 (data della notifica della sanzione) sino al saldo;*

*4) condanni, inoltre, l’ente locale convenuto in giudizio al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarre in favore dell’Avv. Tommaso Marchese, il quale se ne dichiara antistatario ai sensi dell’art. 93 del Codice di procedura civile”;*

B) causa promossa con ulteriore ricorso del 23 settembre 2011 (N.R.G. 2637/2011 – Giudice Dott.ssa Marganella) con cui si chiede al giudice di:

*“1) accertare e dichiarare la nullità e/o disporre l’annullamento della nota prot. n. 4845 del 1° agosto 2011, con la quale il Sindaco del Comune di Bussi sul Tirino ha irrogato alla Signora Rosalia Dell’isola la sanzione disciplinare di giorni otto di sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione;*

*2) per l’effetto, ordinare al Comune di Bussi sul Tirino di corrispondere la retribuzione*

dovuta alla Signora Dell'isola per gli otto giorni lavorativi durante i quali è stata ingiustamente sospesa;

3) accertare e dichiarare che il Comune di Bussi sul Tirino ha violato le disposizioni previste dal codice sulla privacy (dal Dlgs. 196/2003) a discapito della Signora Dell'Isola; per l'effetto condannare il Comune di Bussi al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla Signora Rosalia Dell'isola, da quantificarsi in via equitativa o nella misura che sarà determinata dal c.t.u. nominato in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dai 4 agosto 2011 (data della notifica della sanzione) sino al saldo;

4) condanni, inoltre, l'ente locale convenuto in giudizio al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarre in favore dell'Avv. Tommaso Marchese, il quale se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 del Codice di procedura civile”;

C) causa promossa con ricorso del 22 dicembre 2011 (N.R.G. 3865/2011 -Giudice Dott.ssa Marganella) con cui si chiede al giudice di:

“1) accertare e dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento della nota prot. n. 5901 del 29 settembre 2011, con la quale il Sindaco del Comune di Bussi sul Tirino ha irrogato alla Signora Rosalia Dell'isola la sanzione disciplinare di giorni trenta di sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione;

2) per l'effetto, ordinare al Comune di Bussi sul Tirino di corrispondere la retribuzione dovuta alla Signora Dell'isola per i trenta giorni lavorativi durante i quali è stata ingiustamente sospesa;

3) accertare e dichiarare che il Comune di Bussi sul Tirino ha violato le disposizioni previste dal codice sulla privacy (Dlgs. 196/200 e s.m.i.) a discapito della Signora Dell'Isola; per l'effetto condannare il Comune di Bussi al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla Signora Rosalia Dell'isola, da quantificarsi in via equitativa o nella misura che sarà determinata dal c.t.u. nominato in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal 29 settembre 2011 (data della notifica della sanzione) sino al saldo;

4) condanni, inoltre, l'ente locale convenuto in giudizio al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarre in favore dell'Avv. Tommaso Marchese, il quale se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 del Codice di procedura civile”;

D) causa promossa con ulteriore ricorso del 22 dicembre 2011 (N.R.G. 3864/2011 – Giudice Dott.ssa Marganella) con cui si chiede al giudice di:

“1) accertare e dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento della nota prot. n. 6043 del 5 ottobre 2011, con la quale il Sindaco del Comune di Bussi sul Tirino ha irrogato alla Signora Rosalia Dell'isola la sanzione disciplinare di giorni trenta di sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione;

2) per l'effetto, ordinare al Comune di Bussi sul Tirino di corrispondere la retribuzione dovuta alla Signora Dell'isola per i trenta giorni lavorativi durante i quali è stata ingiustamente sospesa;

3) accertare e dichiarare che il Comune di Bussi sul Tirino ha violato le disposizioni previste dal codice sulla privacy (Dlgs. 196/200 e s.m.i.) a discapito della Signora Dell'Isola; per l'effetto condannare il Comune di Bussi al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla Signora Rosalia Dell'isola, da quantificarsi in via equitativa o nella misura che sarà determinata dal c.t.u. nominato in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal 6 ottobre 2011 (data della notifica della sanzione) sino al saldo;

4) condanni, inoltre, l'ente locale convenuto in giudizio al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarre in favore dell'Avv. Tommaso Marchese, il quale se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 del Codice di procedura civile”.

**RILEVATO** che l' Avv. Valerio Speciale, ha rimesso un parere all'attenzione del Sindaco (Prot. n. 3289 del 21.05.2014), a seguito di apposita richiesta da parte di questa Amministrazione comunale, nel quale è stato evidenziato che sussisteva incertezza nell'esito del giudizio, e che, pertanto, il rischio di soccombenza per l'Ente è pari al 50% del totale e che in tal caso è probabile la condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite in favore della difesa avversaria;

**VALUTATI** i più recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte dei Conti in materia di transazioni giudiziali da parte degli Enti Pubblici secondo cui *“la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali”* (Corte dei Conti, sezione Regioale di Controllo per il Piemonte, Delibera n. 344/2013/SRCPIE/PAR);

**RAVVISATA** la sussistenza dell'interesse dell'Ente ad evitare il rischio delle liti anche per evitare eventuali ricadute negative sul piano erariale di un'eventuale soccombenza, nonché l'opportunità di ripristinare un auspicato clima di serenità all'interno degli uffici comunali con particolare riferimento al Settore cui è addetta la Rag. Dell'Isola;

**ATTESO** che con deliberazione di G.M. n. 64 del 23.05.2014, esecutiva, successivamente modificata ed integrata con delibera di G.M. n. 67 del 30.05.2014, esecutiva, il Comune di Bussi sul Tirino ha formalizzato la propria volontà di transigere e conciliare i contenziosi pendenti davanti al Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro -, come sopra richiamati, tra la dipendente Rag. Dell'Isola Rosalia e questo Comune e di dare mandato al proprio legale, nella sua qualità di Procuratore e difensore del Comune di Bussi sul Tirino nei giudizi promossi dalla Rag. Rosalia Dell'Isola dinanzi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Pescara, di conciliare le controversie che qui interessano, identificate con i numeri di R.G. 2636/2011 - 2637/2011 – 3864/2011 e 3865/2011 (Giudice Dott.ssa Marganella) alle condizioni di seguito elencate:

- revoca da parte del Comune di Bussi delle sanzioni disciplinari comminate alla Rag. Rosalia Dell'Isola con note Prot. nn. 4845 e 4846 del 1° agosto 2011, n. 5901 del 29 settembre 2011 e n. 6043 del 5 ottobre 2011, con conseguente ripristino di tutti gli effetti economici e normativi del contratto di lavoro per i periodi di sospensione disciplinare comminati alla lavoratrice;
- rinuncia della Rag. Rosalia Dell'Isola a far valere nei riguardi dell'Ente ogni ulteriore conseguenza pregiudizievole, a qualsiasi titolo e ragione vantati, derivante dalle sanzioni disciplinari comminate con le note Prot. nn. 4845 e 4846 del 1° agosto 2011, n. 5901 del 29 settembre 2011 e n. 6043 del 5 ottobre 2011;
- rinuncia della Rag. Rosalia Dell'Isola all'azione giudiziale, agli atti ed alle domande di cui ai giudizi numeri R.G. 2636/2011, 2637/2011, 3864/2011 e 3865/2011 pendenti dinanzi al Giudice del Lavoro di Pescara Dott.ssa Marganella, con prossima udienza fissata al 28 maggio 2014;
- rinuncia della Rag. Rosalia Dell'Isola all'azione giudiziale, agli atti ed alle domande di cui al giudizio numero R.G. 888/2011 pendente dinanzi al Giudice del Lavoro di Pescara Dott.

Maffei, con prossima udienza fissata al 27 maggio 2014;

- rinuncia della Rag. Rosalia Dell'Isola a ogni ulteriore e diversa azione giudiziale e/o stragiudiziale e/o arbitrale finalizzata alla rivendicazione di eventuali diritti, economici o di altra natura, connessi a pregressi comportamenti del Comune di Bussi che abbiano potuto arrecare danno alla lavoratrice (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per risarcimenti per danno non patrimoniale, da usura psico-fisica, da de-mansionamento, da mobbing, da bossing, morale, biologico, esistenziale, all'immagine, professionale o di qualsiasi altro genere connesso al pregresso rapporto di lavoro e/o per risarcimento dei danni connessi all'eventuale svolgimento di mansioni superiori);
- rinuncia della lavoratrice a far valere dinanzi al Giudice Penale e/o in procedimenti dinanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro di Pescara ogni pretesa, ragione ed azione nei riguardi dell'Ente per eventuali condotte illegittime che siano dipendenti e/o comunque connesse ai medesimi fatti che sono oggetto delle cause pendenti e che verranno transatte dinanzi al Giudice del Lavoro di Pescara;
- integrale compensazione tra le parti di ogni spesa di lite.

**VISTI e RICHIAMATI** i seguenti atti transattivi e verbali di conciliazione:

- Tribunale di Pescara – Giudice Unico del Lavoro – Tra Rag. Dell'Isola Rosalia e Comune di Bussi sul Tirino rappresentato dal Sindaco pro-tempore – Verbale di Conciliazione n. 81/2014 del 04.06.2014 – Cron. n. 5683/2014, acquisito al protocollo dell'Ente in data 20.06.2014 al n. 4039;
- Tribunale di Pescara – Giudice Unico del Lavoro – Tra Rag. Dell'Isola Rosalia e Comune di Bussi sul Tirino rappresentato dal Sindaco pro-tempore – R.G. n. 2636/2011 - Verbale di Conciliazione n. 82/2014 del 04.06.2014 – Cron. n. 5725/2014, acquisito al protocollo dell'Ente in data 20.06.2014 al n. 4040;
- Tribunale di Pescara – Giudice Unico del Lavoro – Tra Rag. Dell'Isola Rosalia e Comune di Bussi sul Tirino rappresentato dal Sindaco pro-tempore – R.G. n. 3864/2011 - Verbale di Conciliazione n. 83/2014 del 04.06.2014 – Cron. n. 5726/2014, acquisito al protocollo dell'Ente in data 20.06.2014 al n. 4041;
- Tribunale di Pescara – Giudice Unico del Lavoro – Tra Rag. Dell'Isola Rosalia e Comune di Bussi sul Tirino rappresentato dal Sindaco pro-tempore – R.G. n. 2637/2011 - Verbale di Conciliazione n. 84/2014 del 04.06.2014 – Cron. n. 5727/2014, acquisito al protocollo dell'Ente in data 20.06.2014 al n. 4042;
- Tribunale di Pescara – Giudice Unico del Lavoro – Tra Rag. Dell'Isola Rosalia e Comune di Bussi sul Tirino rappresentato dal Sindaco pro-tempore – R.G. n. 3865/2011 - Verbale di Conciliazione n. 85/2014 del 04.06.2014 – Cron. n. 5738/2014, acquisito al protocollo dell'Ente in data 20.06.2014 al n. 4043;

**DATO ATTO** che i Verbali di Conciliazione sopra descritti, costituiscono titolo esecutivo e le parti nel sottoscriverli hanno dichiarato reciprocamente di provvedere al puntuale adempimento di quanto convenuto negli stessi che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente allegati al presente provvedimento;

**RITENUTO** di dover procedere, in conformità alle determinazioni assunte con i verbali di conciliazione nn. 82/2014, 83/2014, 84/2014 e 85/2014 del 04 giugno 2014, dinanzi al Tribunale di Pescara – Giudice Unico del Lavoro, **alla revoca** delle sanzioni disciplinari comminate alla Rag. Dell'Isola Rosalia con note Prot.Ili nn. 4845 e 4846 del 1° Agosto 2011 (8 gg. + 8 gg. di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione), n. 5901 del 29 Settembre 2011 (30 gg. Di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione) e n. 6043 del 05 Ottobre 2011 (30 gg. di sospensione dal lavoro e dalla



retribuzione), con immediato ripristino in favore della lavoratrice di tutti gli effetti economici e normativi del contratto collettivo nazionale di lavoro – Comparto Regioni – Autonomie Locali – che sono rimasti sospesi durante il periodo temporale di applicazione delle sanzioni disciplinari suddette;

**VISTO** il Regolamento comunale per la gestione dei procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55Bis del D.lgs n. 165/2001, approvato con deliberazione di G.M. n. 73 del 27.06.2014, esecutiva;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 11 del 30.06.2014, con il quale, in ottemperanza all'art. 3 comma 1 del Regolamento succitato e dell'art. 55Bis del D.lgs n. 165/2001, si è provveduto a nominare il Segretario Comunale quale componente unico dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari del Comune di Bussi sul Tirino;

**VISTO** il C.C.N.L. Del Comparto Regioni – Autonomie Locali stipulato in data 11 aprile 2008 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165/2001;

**ACCERTATA** la propria competenza;

Tutto ciò premesso,

### **SI DISPONE**

1. **DI REVOCARE**, in conformità alle determinazioni assunte con i verbali di conciliazione nn. 82/2014, 83/2014, 84/2014 e 85/2014 del 04 giugno 2014, dinanzi al Tribunale di Pescara – Giudice Unico del Lavoro, **le sanzioni disciplinari comminate alla Rag. Dell'Isola Rosalia** con note Prot.lli nn. 4845 e 4846 del 1° Agosto 2011 (8 gg. + 8 gg. di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione), n. 5901 del 29 Settembre 2011 (30 gg. Di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione) e n. 6043 del 05 Ottobre 2011 (30 gg. di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione), con immediato ripristino in favore della lavoratrice di tutti gli effetti economici e normativi del contratto collettivo nazionale di lavoro – Comparto Regioni – Autonomie Locali – che sono rimasti sospesi durante il periodo temporale di applicazione delle sanzioni disciplinari suddette;
2. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Personale e Responsabile dell'Area Finanziaria, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere tutti gli adempimenti successivi derivanti dall'emanazione del presente provvedimento da parte di questo Ufficio;
3. **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga inserito nel fascicolo personale della dipendente Dell'Isola Rosalia;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali provinciali di categoria, all'interessata e per conoscenza al Sindaco;
5. **DI PUBBLICARE** il presente atto all'Albo Pretorio on-line e nell'apposito link "Amministrazione Aperta" del sito istituzionale del Comune di Bussi sul Tirino;

Il Segretario Comunale/Unico Componente dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari  
(Dott. Ernesto Amato d'Andrea)

